Nel procedimento

tra

la DITTA «J. NOLD» SOC. IN ACC. S. COMMERCIO ALL'INGROSSO DI CARBONI E MATERIALE EDILIZIO, CORRENTE IN DARMSTADT,

assistita
dall'Avv. Georg Thomas
esercente a Francoforte sul Meno;
con domicilio eletto a Lussemburgo
presso Me Félicien Jansen, Ufficiale Giudiziario,
Rue Aldringer 21,

parte istante,

e

l'ALTA AUTORITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

rappresentata dal suo consulente giuridico
Dr. Robert Krawielicki,
assistito dall'Avv. Prof. Philipp Möhring,
patrocinante presso la Corte Federale di Karlsruhe;
con domicilio eletto nei suoi uffici a Lussemburgo,
Place de Metz, 2,

parte resistente,

procedimento che ha per oggetto la sospensione dell'esecuzione delle decisioni N° 16-57, N° 17-57, N° 18-57, N° 19-57 dell'Alta Autorità, tutte del 26 luglio 1957.

LA CORTE,

composta dai Signori:

Massimo Pilotti, *Presidente,*
Ch. L. Hammes e P. J. S. Serrarens, *Presidenti di Sezione,*
O. Riese, L. Delvaux, J. Rueff e A. van Kleffens, *Giudici,*
Avvocato Generale: K. Roemer,
Cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

I

Attesochè il 3 ottobre 1957 l'impresa J. Nold, esercente il commercio all'ingrosso di carboni e materiale edilizio, ha presentato istanza per la sospensione dell'esecuzione delle decisioni dell'Alta Autorità N° 16-57, N° 17-57, N° 18-57, N° 19-57 di data 26 luglio 1957;

che tale istanza, basata sull'art. 39 del Trattato, è stata dal Presidente della Corte deferita al Collegio ai sensi dell'art. 33 dello Statuto della Corte e dell'art. 66 del suo Regolamento;

che nel presente procedimento la istante ha dichiarato voler limitare la sua richiesta di sospensione alla sola disciplina commerciale degli Uffici di vendita del carbone della Ruhr, approvata con le decisioni impugnate e dalla cui applicazione deriverebbe per lei la perdita della qualifica di grossista di prima mano nei suoi rapporti con le società minerarie del Bacino della Ruhr raggruppate in seno agli Uffici di vendita;

che la nuova disciplina commerciale ha posto fuori vigore le norme transitorie la cui validità era stata prorogata sino al 1° luglio 1957 ed in virtù delle quali dei grossisti, fra cui la istante, eran stati ammessi agli acquisti di prima mano anche senza adempiere ai requisiti generali previsti da una precedente disciplina approvata nel 1956 qualora in fatto avessero direttamente ritirato combustibili durante l'esercizio carboniero 1955—1956;

che in tal modo alla parte istante venne preclusa la possibilità di ottenere taluni ribassi la cui perdita inciderebbe sfavorevolmente sui suoi prezzi con il rischio di perdere la sua clientela, tanto più che cessando di essere grossista di prima mano essa non potrebbe nemmeno far parte del sindacato d'acquisti dei grossisti di carbone che opera nella Germania del sud ed agisce per tramite della Oberrheinischen Kohlenunion (O.K.U.).

II

1. Attesochè l'Alta Autorità oppone anzitutto che l'istanza andrebbe respinta a limine litis perchè irrita, in quanto la causa

principale fu tardivamente introdotta mentre ai sensi dell'art. 63 del Regolamento della Corte essa deve proporsi anteriormente o contemporaneamente all'istanza di sospensione;

che è emerso nel presente procedimento come all'atto dell'introduzione della domanda principale la ditta J. Nold, società in accomandita semplice, trovavasi priva di accomandatario per cui è dubbio se avesse la capacità giuridica di impugnare le decisioni di cui trattasi;

che nell'attuale procedimento, in cui si mira soltanto ad ottenere un provvedimento urgente senza pregiudicare l'esito della causa principale, è necessario e sufficiente che una causa di merito sia stata introdotta e che agli effetti dell'attuale procedimento urgente un legale rappresentante si sia costituito;

che può riservarsi alla pronuncia finale di stabilire se la regolarizzazione ex post della situazione della parte istante, in atto acquisita, retroagisca al giorno della presentazione del ricorso di merito.

2. Attesochè l'Alta Autorità ha inoltre eccepito la ricevibilità del ricorso in quanto la ricorrente non sarebbe legittimata ad agire perchè non è un'impresa produttrice;

che, se è pur vero che secondo gli articoli 33 e segg. del Trattato, il diritto di agire davanti alla Corte è di massima riservato alle imprese che «esercitano attività produttiva nel campo del carbone e dell'acciaio», tuttavia, ai sensi dell'art. 80 del Trattato, «le imprese od organismi che esercitano abitualmente un'attività di distribuzione che non sia la vendita al consumo domestico od all'artigianato» sono assimilate a quelle produttrici «per quanto riguarda gli articoli 63 e 66 nonchè le informazioni richieste per la loro applicazione ed i ricorsi cui essi daranno luogo»;

che dal tenore dell'art. 80 emerge che i ricorsi ivi menzionati non possono restar circoscritti a quelli che han tratto alle sole informazioni richieste per dare applicazione agli articoli 63 e 66 e che detto articolo non potrebbe applicarsi soltanto per sindacare la fondatezza o la portata di una richiesta d'informazioni;

che d'altronde le espressioni dell'art. 80 relativamente ai «ricorsi cui gli articoli 65 e 66 daranno luogo» non riguardano soltanto i ricorsi connessi all'applicazione diretta degli articoli 65 e 66 nei confronti dei distributori in relazione ad intese o concentrazioni ma han pure tratto all'ipotesi in cui, come nella fattispecie, l'applicazione di tali articoli leda gli interessi dei distributori;

che il ricorso deve adempiere alle condizioni generali di ricevibilità sancite dall'art. 33, 2° comma, a seconda del carattere delle decisioni impugnate;

che tuttavia nell'attuale stadio processuale non è affatto necessario stabilire se nella specie trattisi di decisioni individuali o generali posto che nel ricorso si è formalmente denunciato uno sviamento di potere nei confronti del ricorrente e si sono indicate le ragioni dalle quali esso deriverebbe;

che qualsiasi ricorso in cui sia denunciato tale mezzo d'impugnazione, è ricevibile.

3. Attesochè la convenuta a torto eccepisce che l'istanza di sospensione non è pertinente in quanto la sospensione dell'esecuzione delle decisioni impugnate riporrebbe in vigore il regime introdotto da precedenti norme in materia, in ispecie la disciplina commerciale approvata dalle decisioni N° 5-56, N° 6-56 e N° 7-56, senza che per questo la parte istante possa valersi delle norme transitorie dell'art. 9 N° 3, 2° comma, in virtù delle quali essa conservò la qualifica di grossista di prima mano, per cui detta eccezione va disattesa;

che infatti le norme transitorie mantenute ulteriormente in vigore sino al 1° luglio 1957 dalle decisioni N° 11-57 e N° 12-57 cessavano di aver effetto con detto giorno e da tale data erano applicabili alla parte istante le decisioni N° 5-56, N° 6-56 e N° 7-56 che le toglievano la qualifica di grossista di prima mano;

che tuttavia, per quanto riguarda la disciplina commerciale di cui si discute nell'attuale procedimento, le menzionate decisioni sono state poste fuori vigore dalle decisioni N° 16-57, N° 17-57 e N° 18-57 art. 15 N° 2 e sostituite da quelle di cui trattasi nella istanza di sospensione;

che dall'accoglimento della presente istanza conseguirebbe non già la rimessa in vigore delle abrogate decisioni del 1956 bensì l'inapplicabilità alla parte istante tanto delle disposizioni del 1956 perchè abrogate, quanto di quelle del 1957 perchè la loro esecuzione rimarrebbe sospesa; per cui essa manterrebbe sino alla pronuncia definitiva la sua originaria qualifica di grossista di prima mano;

che pertanto l'istanza è pertinente.

III

Attesochè la concessione della sospensione è giustificata dalle seguenti ragioni:

che si può provvisoriamente mantenere la parte instante nella situazione di grossista di prima mano senza arrecar danno al mercato carboniero della Ruhr, com'è dimostrato non solo del fatto di aver essa fruito delle norme transitorie sotto l'impero delle decisioni del 56 ma pure dalla circostanza che nonostante il cessato vigore di dette norme transitorie essa fu trattata per ulteriori tre mesi come un grossista di prima mano;

che sospendendosi sino alla pronuncia definitiva nella causa principale l'esecuzione della decisioni impugnate, la parte istante permarrebbe nella situazione di fatto quo ante;

che dagli elementi raccolti in causa emerge come la perdita della qualifica di grossista di prima mano causerebbe alla ditta istante grave pregiudizio in quanto la situazione di semplice grossista non conferisce affatto i vantaggi connessi alla qualifica di grossista di prima mano e ciò a maggior ragione perchè il possesso di tale qualifica è uno dei requisiti richiesti per poter far parte della O. K. U.

che è opportuno pertanto sospendere nei confronti della parte istante l'esecuzione di quelle disposizioni delle decisioni N° 16-57, N° 17-57 e N° 18-57 che han tratto alla disciplina commerciale inseritavi e che comportano per essa la perdita della qualifica di grossista di prima mano.

Per questi motivi

LA CORTE

Letti gli atti di causa;

Sentite le parti nelle loro difese orali;

Sentite le conclusioni dell'Avvocato Generale;

Visti gli articoli 33, 39, 65 ed 80 del Trattato, l'art. 33 del Protocollo sullo Statuto della Corte e gli articoli da 63 a 68 del suo Regolamento;

disattesa ogni conclusione più ampia o contraria:

dichiara ricevibile l'istanza e, riservata ogni decisione sulla causa principale di merito, concede alla ricorrente e sino alla pronuncia definitiva, la instata sospensione dell'esecuzione delle decisioni 16, 17, 18 del 26 luglio 1957 nei limiti in cui la disciplina commerciale contenutavi la priva della qualifica di grossista di prima mano.

Riservato alla pronuncia definitiva ogni provvedimento sulle spese.

Così deciso dalla Corte, Lussemburgo, 3 dicembre 1957.

PILOTTI HAMMES SERRARENS
RIESE DELVAUX RUEFF VAN KLEFFENS

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo il 4 dicembre 1957.

Il Presidente *Il Giudice Relatore*
M. PILOTTI Ch. L. HAMMES

Il Cancelliere
A. VAN HOUTTE